



**COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione n. 00003

del 04/04/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO	REGOLAMENTO COMUNALE PER IL GOVERNO DELLE PROCEDURE DI INSEDIAMENTO DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA IN VARIANTE AL P.R.G. - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE
----------------	---

L'anno **duemiladodici**, addì **quattro** del mese di **aprile** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
1	MARTINI PIETRO	SI	
2	RAI MAURO	SI	
3	NARBONI FABRIZIO	SI	
4	ALBASI ANDREA	SI	
5	CROCI RITA	SI	
6	MAFFI PAOLO	SI	
7	CONTI GIOVANNA	SI	
8	POGGI IVANO	SI	
9	GAZZOLA EMILIO	SI	
10	FOSSATI ROBERTO	SI	
11	CHIAPPA MICHELE	SI	
12	POLENGHI GIROLAMO	SI	
13	ROSSI ENRICO	SI	
14	FACCINI CLAUDIO	SI	
15	SILIGARDI ANDREA		SI
16	CASTIGNOLI VALTER	SI	
17	MANSTRETTA GIORGIO		SI

TOTALI:

15

2

Partecipa il Segretario Comunale dott. **ADRIANO FERDENZI**

Accertata la validità dell'adunanza il sig. **PIETRO MARTINI** in qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Alle ore 18,40: Presenti 15 Assenti 2: Siligardi, Manstretta.

Il Sindaco introduce l'argomento e dà alcune informazioni sull'iter di approvazione del Piano in oggetto; invita l'Avv. Fantigrossi ad illustrare nei dettagli la materia.

Aprire quindi la discussione - Intervengono i signori:

- Narboni: sottolinea il valore dell'attività svolta e parla di esperienza che può essere esportata presso altri Enti. Precisa che l'Amministrazione Comunale ha impegnato significative risorse e che si è realizzata una sorta di concertazione con il Comitato di cittadini che si è formato nella circostanza. Rileva che ora si tratta di spingere gli operatori nella giusta direzione che è quella della delocalizzazione.
- Castignoli: considera che si tratta di un impegno significativo e preannuncia che voterà a favore.

A questo punto più nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 43 assunta in data 22/12/2007 avente per oggetto "Regolamento Comunale per il governo delle procedure di insediamento delle strutture di comunicazione elettronica – Variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 41, 2° comma, L.R. 20/2000 – Adozione";

DATO ATTO che con la citata deliberazione venivano quindi adottati i sotto elencati elaborati, redatti dal Dr. Arch. Marco Turati di Cremona e dal Dr. Avv. Umberto Fantigrossi di Piacenza nella loro qualità di tecnici all'uopo incaricati:

ELABORATI REGOLAMENTARI

- Relazione Tecnica
- Regolamento comunale per il governo delle procedure di insediamento delle strutture di comunicazione elettronica
- Tavola N. 1 : Zonizzazione del territorio comunale – NORD 1/ 5.000
- Tavola N. 2 : Zonizzazione del territorio comunale – CENTRO 1/ 5.000
- Tavola N. 3 : Zonizzazione del territorio comunale – SUD 1/ 5.000

ELABORATI DI ANALISI

- Tavola N. 1 : Catasto impianti esistenti 1/10.000
- Tavola N. 2 : Rappresentazione delle nuove aree di ricerca 1/10.000
- Tavola N. 3 : Individuazione aree sensibili esistenti (D.M. 381/98 e L.R. 30/00) 1/10.000
- Tavola N. 4 : Immobili assoggettati a tutela paesistico architettonica 1/10.000
- Tavola N. 5 : Criteri di definizione delle diverse zone territoriali 1/10.000
- Tavola N. 6 : Sintesi della proposta di zonizzazione 1/10.000
- Tavola N. 7 : Proposte di localizzazione siti di iniziativa pubblica 1/10.000
- Tavola N. 8/a : Simulazione radiocopertura gestori (sito IP4a) 1/40.000
- Tavola N. 8/b : Simulazione radiocopertura gestori (sito IP4b) 1/40.000
- Tavola N. 9/a : Simulazione c.e.m. dei siti consigliati 1/10.000
- Tavola N. 9/b : Simulazione c.e.m. dei siti consigliati 1/10.000
- Tavola N. 9/A : Simulazione c.e.m. dei siti consigliati 1/ 5.000
- Tavola N. 9/Ba : Simulazione c.e.m. dei siti consigliati 1/ 5.000
- Tavola N. 9/Bb : Simulazione c.e.m. dei siti consigliati 1/ 5.000
- Tavola N. 10 : Zonizzazione del territorio comunale 1/10.000
- Valutazioni sulla copertura radio e valutazioni di impatto ambientale elettromagnetico (sintesi)

DATO ATTO che, a seguito dell'avvenuta adozione, sono state espletate le necessarie procedure amministrative di pubblicazione dell'avviso di deposito atti sul BUR e sul quotidiano Libertà in data 13/02/2008;

DATO ATTO che la delibera di adozione, i relativi elaborati grafici relazionali e gli atti amministrativi inerenti sono stati trasmessi alla competente Amministrazione Provinciale in data 14/03/2009 con nota n. 2035;

ACCERTATO che nei trenta giorni successivi al compiuto deposito degli atti sono pervenute all'Amm.ne Comunale osservazioni da parte dei sotto elencati soggetti:

- **TELECOM ITALIA S.p.A.** pervenuta in data 15/04/2008 ed assunta a protocollo comunale al n. 2714
- **VODAFONE OMNITEL N.V.** pervenuta in data 07/03/2008 ed assunta a protocollo com.le al n. 1642
- **GIANNESI Dr. Arch. TAZIANO** pervenuta in data 20/02/2008 ed assunta a prot. com.le al n. 1167

DATO ATTO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Parma e Piacenza, con la nota n. 8369 del 27/10/2010, formulava alcune osservazioni riguardo alla necessità di futuri approfondimenti sulla reale compatibilità dei siti scelti per le nuove installazioni con le esigenze di tutela paesaggistica;

DATO ATTO che l'Amm.ne Prov.le, con proprio atto deliberativo G.P. n. 82 del 21/04/2011, dopo aver acquisito i necessari pareri dagli Enti coinvolti nella procedura e le integrazioni richieste al Comune, formulava:

- osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978
- parere motivato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.
- parere sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008

DATO ATTO che il Tecnici Incaricati procedevano alla formulazione delle necessarie controdeduzioni motivate, dopo un'approfondita disamina di quanto avanzato sia da parte dei privati che da parte dell'Amm.ne Prov.le, redigendo all'uopo le relazioni di si riportano di seguito i contenuti e le proposte di diniego, di parziale accoglimento e di accoglimento:

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE PROPOSTE DA TELECOM ITALIA S.p.A. E VODAFONE OMNITEL N.V.

Le osservazioni dei gestori risultano entrambe articolare in una parte generale nella quale si propone una lettura della normativa di riferimento e della giurisprudenza fortemente limitatrice del contenuto della potestà regolamentare in materia e in una parte nella quale si formulano critiche ad una serie di previsioni puntuali del regolamento.

Poiché nelle due osservazioni dei gestori le premesse generali contengono argomenti del tutto analoghi, il loro esame e le relative controdeduzioni saranno uniche, rinviandosi ad una successiva analisi la valutazione delle osservazioni puntuali.

I gestori affermano che la disciplina comunale contenuta nella proposta di variante non appare pienamente conforme ai principi della materia, quali risulterebbero dalla normativa di riferimento. Parrebbe infatti sostenersi, dai riferimenti giurisprudenziali utilizzati, che l'adozione della nuova regolamentazione verrebbe ad impedire od ostacolare in modo ingiustificato l'insediamento degli impianti, con ciò eccedendo l'ambito della competenza comunale.

In particolare si assume che dall'affermata qualifica di detti impianti quali "opere di urbanizzazione primaria" si dovrebbe dedurre l'illegittimità di indirizzi o vincoli di localizzazione e che conseguentemente "la collocazione degli impianti di telefonia mobile deve ritenersi consentita sull'intero territorio comunale".

Al riguardo va controdedotto che la lettura della prevalente giurisprudenza costituzionale e amministrativa conduce a ritenere che lo spazio per la regolamentazione comunale in materia non sia privo di qualsiasi valenza, come avverrebbe se fosse totalmente impedito di orientare le scelte di localizzazione. Ciò che emerge dalla corretta lettura di detta giurisprudenza è che tale regolamentazione deve "cedere" di fronte a documentate esigenze di funzionalità della rete degli impianti e che le misure di indirizzo delle localizzazioni devono essere puntualmente giustificate da documentate esigenze di ordine urbanistico, ambientale e di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 3 marzo 2007 n. 1017; idem 11 ottobre 2007 n. 5329). Soccorre in ogni caso al riguardo la scelta contenuta nella Legge regionale n. 30 del 31 ottobre 2000, non oggetto di contestazione a quanto risulta da parte dello Stato, la quale all'art. 9, comma 2, consente e prevede la fissazione di obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici anche con riguardo alla localizzazione di impianti "in prossimità" delle aree in cui vige il divieto di localizzazione. Il che sta appunto a confermare che la minimizzazione dell'esposizione è uno degli obiettivi cui deve tendere l'azione comunale in materia, fermo restando la prevalenza dell'interesse pubblico alla funzionalità della rete ove questa richieda per essere mantenuta in efficienza una specifica e determinata localizzazione.

Nella regolamentazione proposta tali presupposti e limiti della competenza comunale risultano essere pienamente rispettati, in quanto:

	<ul style="list-style-type: none"> • non sono stati introdotti divieti di localizzazione assoluti e generalizzati ulteriori o diversi da quelli previsti dalla legge; • è stata data adeguata considerazione e prevalenza al parametro della funzionalità della rete, consentendo sempre le localizzazioni, ove sia data concreta dimostrazione che il rispetto di tale parametro richiede la localizzazione anche nelle zone non consigliate; • la zonizzazione proposta risponde a criteri predeterminati ed obiettivi di tutela dell'assetto urbanistico ed ambientale, unitamente al perseguimento di obiettivi di qualità per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. <p>SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO</p>
--	--

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PUNTUALI DI TELECOM ITALIA S.p.A.

1) Art. 2 (efficacia e durata): parziale soppressione	<p>L'osservazione riproduce le tesi relative ai limiti della competenza regolamentare del Comune già controdedotta in premessa.</p> <p>In ogni caso non corrisponde al vero che la disposizione tende a vincolare criteri localizzativi che potrebbero rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, dal momento che è ben chiaro nel documento comunale che vi è impedimento assoluto di localizzazione solo nelle aree vietate per legge.</p> <p>SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO</p>
2) Art. 4 (definizione impianti): parziale soppressione	<p>Non è vero che la disposizione regolamentare tende ad eludere la specialità del procedimento delineato dalla disciplina di settore, dal momento che come chiarisce l'art. 10 ogni profilo ulteriore (es. urbanistico ed edilizio) è valutato nell'ambito dell'unico procedimento autorizzatorio di cui all'art. 87 D.Lgs n°259/03, richiamato anche all'art.11 della normativa tecnica introdotta.</p> <p>SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO</p>
3) Art. 5 (collocazione ammesse.): parziale soppressione	<p>L'osservazione riproduce la tesi relative ai limiti della competenza regolamentare del Comune già controdedotta in premessa.</p> <p>SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO</p>
4) Art.6 (sudd.territorio): rimodulazione come da osservazioni al punto 3	<p>L'osservazione riproduce la tesi relative ai limiti della competenza regolamentare del Comune già controdedotta in premessa.</p> <p>SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO</p>
5) Art. 7 (Piano Annuale di Localizzazione): soppressione	<p>L'osservazione riproduce quella formulata con riferimento all'art. 4. Si ribadisce che non si elude la specialità del procedimento delineato dalla disciplina di settore, dal momento che come chiarisce l'art. 10 ogni ulteriore profilo (es. urbanistico ed edilizio) è valutato nell'ambito dell'unico procedimento autorizzatorio di cui all'art. 87 D.Lgs n°259/03, richiamato anche all'art.11 della normativa tecnica introdotta.</p> <p>In ogni caso, comprendendosi l'obiezione di ordine</p>

	pratico, si ritiene che possa essere eliminato lo strumento del PAL a condizione che sia esplicita la necessità di un percorso istruttorio preliminare all'accettazione dei Piani proposti dai gestori. SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO
6) Art. 7 come sopra	L'osservazione riproduce quella formulata con riferimento all'art. 4. Si ribadisce che non si elude la specialità del procedimento delineato dalla disciplina di settore, dal momento che come chiarisce l'art. 10 ogni profilo ulteriore (es. urbanistico ed edilizio) è valutato nell'ambito dell'unico procedimento autorizzatorio di cui all'art. 87 D.Lgs n°259/03, richiamato anche all'art.11 della normativa tecnica introdotta. SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO
7) Art. 13 (Contenuti dell'istanza): parziale soppressione	Non è indicata quale specifica disposizione di legge impedirebbe al Comune di richiedere ogni informazione e documentazione utile al fine di valutare l'istanza di autorizzazione. Anche con riferimento alle garanzie di cui alla legge di settore non si rinviene un espresso divieto. SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO
8) Art. 17 (Piani di risanamento): parziale soppressione	L'osservazione riproduce la tesi relative ai limiti della competenza regolamentare del Comune già controdedotta in premessa. SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO
9) Art. 18 (Ultimazione dei lavori e messa in esercizio): parziale soppressione	La disposizione non prevede "oneri accessori" quanto più un obbligo di comunicazione e di collaudo delle opere edili. SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO
10) Art. 21 (Attività di monitoraggio): parziale soppressione	Anche in questo caso non si rinviene un divieto per il Comune né di effettuare controlli sui livelli di emissione, che anzi rappresentano attività di stretta competenza comunale né di avviare iniziative di comunicazione ed informazione o di altro genere che perseguano le finalità indicate dall'art. 8, comma 6, della legge n°36/2001. SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PUNTUALI DI VODAFONE OMNITEL N.V.

1) Art. 4 (definizione di impianto)	L'osservazione è frutto di un equivoco perché si assume che il richiamo alla disciplina edilizia varrebbe a far sottoporre la realizzazione degli impianti ad un titolo autorizzativo diverso ed ulteriore da quello previsto dalla disciplina di settore. Si ribadisce che non si elude la specialità del procedimento delineato dalla disciplina di settore, dal momento che come chiarisce l'art. 10 ogni profilo ulteriore (es. urbanistico ed edilizio) è valutato nell'ambito dell'unico procedimento autorizzatorio di cui all'art. 87 D.Lgs n°259/03, richiamato anche all'art.11 della normativa tecnica introdotta. SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO
2) Artt. 5 (collocazione ammesse) e 6 (suddivisione del territorio in zone)	L'osservazione riproduce la tesi relative ai limiti della competenza regolamentare del Comune già controdedotta in premessa. Con riferimento alla parte dell'osservazione in cui si contesta l'inserimento degli impianti sportivi tra quelle inserite in zona B (rossa) "inidonea" ed in zona C (verde) "idonea" condizionata, si fa presente

	<p>che tratta di una scelta che non preclude in assoluto la localizzazione.</p> <p>In parziale accoglimento dell'osservazione avanzata, anche sulla scorta del parere AUSL ricevuto, si propone di modificare la norma, innalzando a 10 watt il limite precedentemente fissato per gli impianti fino a 7 watt.</p> <p>SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO</p>
3) Art. 7 (P.A.L.)	<p>Non è indicata quale specifica disposizione di legge impedirebbe al Comune di richiedere ogni informazione e documentazione utile al fine di valutare le indicazioni dei gestori.</p> <p>La norma regolamentare può essere essa stessa fonte di oneri informativi e documentali. Si tratta del tentativo di verificare annualmente i Piani di Sviluppo dei Gestori, riconducendoli entro un procedimento organizzato. In ogni caso, comprendendosi l'obiezione di ordine pratico, si ritiene che possa essere eliminato lo strumento del PAL a condizione che sia esplicita la necessità di un percorso istruttorio preliminare all'accettazione dei Piani proposti dai gestori.</p> <p>SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO</p>
4) Art. 8 (Obiettivo di qualità)	<p>Si condivide lo spirito dell'osservazione e si propone di integrare la disposizione del comma 2 come segue: dopo il punto aggiungere "anche sulla base delle richieste e delle indicazioni dei gestori, nel rispetto dei criteri di localizzazione previsti dal presente regolamento".</p> <p>SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO</p>
5) Art. 9 (Cubicazione e condivisione di infrastrutture)	<p>L'osservazione è contraddittoria: da un lato infatti riconosce che la soluzione del "costing" è favorita ed agevolata dal legislatore, salvo poi richiedere che il potere comunale al riguardo sia vincolato al consenso dei gestori. Si propone di mantenere l'attuale formulazione.</p> <p>SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO</p>
6) Art. 10 (Titoli abilitativi), 11 (Procedimento amministrativo) e 13 (Contenuti dell'istanza)	<p>Si rinvia a quanto controdedotto al precedente punto 1.</p> <p>SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO</p>
7) Art. 15 (caratteristiche degli impianti)	<p>L'osservazione riproduce la tesi relative ai limiti della competenza regolamentare del Comune già controdedotta in premessa.</p> <p>SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO</p>
8) Art. 17 (piani di risanamento)	<p>L'osservazione è frutto di un'errata lettura della disposizione che <u>non</u> fa sorgere l'obbligo della delocalizzazione degli impianti che si vengano a trovare in zona inidonea, ma che, in sostanza, stabilisce unicamente limiti all'utilizzo dei vecchi siti per l'installazione di nuovi apparati.</p> <p>Con il che si intende evitare che attraverso l'aggiornamento tecnologico degli impianti, eccedente l'ordinaria manutenzione, si pongano nel nulla le prescrizioni per l'ottimale localizzazione nel frattempo intervenute.</p> <p>SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO</p>

CONTRODEDUZIONI ALL'OSSERVAZIONE DEL PRIVATO DR. ARCH. TAZIANO GIANNESI.

1) Si contesta che la mancanza di rappresentazioni	Si ribadisce che lo spirito del regolamento in variante
--	---

<p>grafiche degli inserimenti nei siti individuati di nuovi impianti non possa aver permesso una ragionevole valutazione dei loro impatti.</p>	<p>è massimamente orientato alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti collinari esistenti, nonché dei vincoli di tutela vigenti.</p> <p>Tra i criteri indicati nella relazione di supporto alla pianificazione, risulta infatti esplicitato quello di <i>"curare la qualità e l'aspetto formale dei supporti utilizzati nelle aree ritenute di maggiore impatto paesaggistico, imponendo soluzioni mitigate ed a basso impatto paesaggistico"</i>.</p> <p>In accordo anche con la Soprintendenza ai BB.AA. di Parma, ciascun sito <u>eventualmente</u> oggetto di interesse da parte dei gestori di rete sarà implementato esclusivamente a seguito di rilascio del necessario titolo edificatorio, assoggettato a preventivo rilascio di Autorizzazione Paesaggistica da parte della medesima Soprintendenza, nell'ambito del cui procedimento potranno essere effettuate tutte le valutazioni di dettaglio sugli impatti che l'impianto in esame può generare sul contesto circostante.</p> <p>SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO</p>
<p>2) Si contesta l'individuazione del sito IP4/a, ubicato tra le località "Castagna" "Villa Bellaria", in considerazione "della sicura necessità di dover inserire un traliccio di notevole altezza ed impatto ambientale".</p>	<p>Valgano le considerazioni sopra esposte, escludendo che risulti "sicuramente necessario" per l'utilizzo del sito IP4/a un supporto di elevato sviluppo verticale.</p> <p>SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO</p>

SOPRINTENDENZA AI BB.AA.PP. CONTRODEDUZIONI AL PARERE ESPRESSO

L'autorità Ministeriale, dopo aver raccolto ulteriori elementi a seguito di una prima richiesta di chiarimenti ed integrazioni, ha concluso il suo iter istruttorio *"ritenendo in generale non necessario l'assoggettamento a VAS del piano in oggetto"*.

Se ne prende atto con soddisfazione.

Pur avendo il Comune allegato al Documento Preliminare una simulazione fotografica relativa alle possibili azioni di mitigazione paesaggistica ed ambientale del supporto destinato ad accogliere le antenne per la telefonia e le apparecchiature a terra connesse, la Soprintendenza ha tuttavia nel contempo ritenuto di non potersi esprimere in questa fase in maniera definitiva in merito alla aggiuntiva possibilità di ubicare una Stazione Radio Base in località "Cà Matta" (sito individuato in cartografia con la sigla IP3), su terreno che il Comune acquisirebbe a pubblico demanio, in posizione ritenuta dagli studi propedeutici al piano "consigliabile" sotto il profilo degli impatti sulla popolazione originati da campi elettromagnetici ad alte frequenze, ma interessata da un vincolo ex D.Lgs 42/04, originato dalla presenza di un modesto corso d'acqua superficiale sottoposto a tutela ex Legge Galasso (Rio Diara).

In tale caso (e per analogia anche per il sito IP4) il Soprintendente ha ritenuto di *"rimandare tale valutazione al momento di predisposizione di una documentazione più approfondita nell'ambito delle procedure di cui all'art. 146 D.Lgs 42/2004, che dovranno essere attivate nel caso di effettiva richiesta di installazione di impianti in tali siti"*.

Il parere non preclude l'approvazione definitiva del Piano. L'Amministrazione Comunale valuterà l'ipotesi di acquisire un progetto esecutivo dell/i sito/i, procedendo a richiederne direttamente l'avallo alla Soprintendenza, per poi acquisire i terreni necessari (in tal modo dunque già abilitati all'utilizzo) e metterli a disposizione dei gestori, in ottica di delocalizzazione di alcuni impianti esistenti, attualmente ubicati in zona giudicata inidonea.

PROVINCIA DI PIACENZA: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

PUNTO 1

L'amministrazione Comunale ed i redattori del Regolamento sono ben consci della necessità di garantire ai gestori di telefonia mobile il diritto ad una soddisfacente radiocopertura di segnale sul territorio antropizzato. Alle pagine 14-15 della medesima relazione, infatti, si dice:

"Dal quadro descritto discende con evidenza la facoltà dei comuni emiliani di regolamentare la materia, sulla scorta di criteri tecnico scientifici, con lo scopo di minimizzare gli impatti sulla popolazione e sul paesaggio, altresì tenendo nella massima considerazione l'esigenza del gestore di telefonia mobile di poter prestare con esito soddisfacente il proprio servizio (di pubblica utilità) sul territorio." Alla pagina 23 della Relazione Tecnica, che accompagna il Regolamento illustrandone la metodologia costruttiva, sono inoltre elencate le finalità che il Regolamento si prefigge e – tra esse – la terza indicata viene di seguito testualmente esposta: *"garantire quanto più possibile, sulla base degli strumenti tecnico-scientifici in uso e delle stesse proposte dei gestori, un sufficiente livello di copertura di segnale sull'intero territorio abitato della città, onde poter consentire alle società di gestione delle reti l'esercizio di un servizio di certificata utilità pubblica in maniera capillare"*.

Infine, subito dopo, elencando i criteri d'individuazione dei siti evidenzia nuovamente come si sia considerato quello di una *"copertura di segnale soddisfacente (anche se non necessariamente ottimale) per l'intero territorio urbanizzato"*.

Si garantisce che tutti i criteri e le tecniche valutative utilizzate in sede pianificatoria consentono allo strumento urbanistico di *"non porsi in contrasto con l'obbligo dei gestori di assicurare la copertura del territorio, garantendo il rispetto di standard minimi qualitativi nell'erogazione del servizio"*.

PUNTO 2

Recependo i contenuti della prescrizione Provinciale, ma desiderando nel contempo salvaguardare lo spirito originario con cui si è tentato di graduare la prossimità degli impianti alla popolazione sulla base anche della tipologia e della potenza delle antenne da installare, si ritiene di mantenere in vigore una soglia di ammissibilità per le zone di tipo "C – idonee condizionate", innalzandone tuttavia il valore a 12 watt (la potenza indicata come minima dallo stesso parere ARPA, incrementata di un ulteriore *range* di tolleranza pari al 20%).

PUNTO 3

Il fatto che la legge 30/00 abbia rimosso i divieti d'installazione in riferimento agli edifici di valore storico-architettonico, rendendo possibile il potenziale pregiudizio di taluni scorci paesaggistici locali, non impedisce al Comune di Rivergaro di affermare viceversa il proprio diritto a tutelare taluni con visuali, vietando l'installazione di altissimi ed antiestetici tralicci e pali di supporto alle apparecchiature in prossimità di edifici e/o luoghi di riconosciuta valenza storico-architettonica per la comunità locale, anche in considerazione della specificità del territorio in esame.

PUNTO 4

La DGR del 2008 (e non la legge regionale, per l'appunto) fa riferimento ad uno status tecnologico ormai superato (quello relativo alle reti GSM), ritenendone il quadro generale consolidato: l'assetto delle ormai molteplici reti, alla data attuale, risulta viceversa tutt'altro che "completato". Solo poche settimane addietro si è conclusa l'asta per le nuove frequenze della telefonia di quarta generazione (il cosiddetto 4G, per il quale è già partita la corsa a ricercare nuovi siti da parte dei gestori), sono ancora in corso le strutturazioni delle reti relative al Digitale Terrestre ed al cosiddetto "Wi-Max", e persino la rete UMTS è ancora lungi dall'essere distribuita capillarmente. I programmi annuali di sviluppo che i gestori possono presentare rappresentano un utile strumento di conoscenza per l'amministrazione che voglia "governare il territorio" (secondo il mandato costituzionale), con particolare riferimento ai processi di diffusione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, che sul territorio impattano in molteplici forme.

Tuttavia si è ritenuto utile e maggiormente efficace integrare tale facoltà legislativa con una regolamentazione urbanistica locale che contemperì le esigenze dei gestori con quelle dell'amministrazione comunale e della popolazione residente. L'art. 8 comma 6 della legge quadro nazionale in materia n°36/2001 ne garantisce la corretta fattibilità entro le competenze specificatamente attribuite ai Comuni.

Si ritiene infine tale intervento utile anche per gli stessi gestori delle reti di telefonia, in tal modo messi in condizione di operare entro un quadro di regole e di indirizzi più preciso e condiviso.

PUNTO 5

L'introduzione alla Relazione Tecnica di accompagnamento al Piano si ritiene affronti i temi dell'inquinamento elettromagnetico con contenuti corretti e prudenti. Pur non sottacendo un legittimo punto di vista sulla materia, ne dichiara la parzialità e da atto della presenza di posizioni in campo articolate, distinguendo con chiarezza tra inquinamento da basse frequenze (sul quale la prova scientifica è da molti anni acquisita) da quello originato da campi ad alta frequenza. In proposito nel primo paragrafo della relazione si legge: *"Non può, tuttavia, nell'occasione essere sottaciuto il fatto che indubbiamente le maggiori e più nocive fonti di emissione di campi elettromagnetici siano ad oggi costituite da impianti di altra tipologia, quali gli elettrodotti ad alta tensione (basse frequenze)"*. Anche in riferimento ai CEM da alte frequenze, ed in particolare da quelli originati da antenne per la telefonia mobile, dopo aver riportato succintamente le conclusioni tratte in materia da studi effettuati da parte di organismi scientifici internazionali di chiara fama ed autorevolezza, la relazione

non manca tuttavia di affermare quanto segue: "Altri studi nazionali ed internazionali, ad onor del vero, hanno sostenuto posizioni differenti e non necessariamente allarmistiche in materia, mai spingendosi, tuttavia, al di là dell'affermazione di non comprovato nesso scientifico tra causa ed effetto alla data odierna."

L'intero Piano tuttavia poggia le proprie basi sulla ragionevolezza di due principi giuridici contenuti nelle stesse leggi quadro nazionale (36/2001) e regionale (30/2000): quelli definiti di "precauzione" e di "minimizzazione degli impatti", nonché sulla ricerca e l'applicazione di un parametro che le medesime leggi chiedono di rispettare, unitamente a quelli più oggettivi, ritrovabili nelle "soglie di attenzione" (20 v/m) e nei "valori limite" (6 v/m): "l'obiettivo di qualità", che va ricercato - contesto territoriale per contesto territoriale - nel più corretto equilibrio tra copertura di segnale (funzionale all'esercizio del legittimo servizio da parte dei gestori) e tutela del paesaggio e della qualità della vita della popolazione residente. Lo stesso D.Lgs 259/2003 ne riconosce l'importanza ed in tale senso infatti recita: "Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36".

Di recente, persino il Parlamento Europeo, con la propria Risoluzione 2.4.2009, ha ritenuto di invitare gli Stati membri a legiferare nella direzione della protezione della popolazione dagli effetti dei CEM, ed ha esortato "gli Enti Locali e territoriali affinché si inserisca tra i piani di urbanizzazione anche un Piano territoriale per lo sviluppo delle antenne". Nelle premesse di tale risoluzione si legge che "è necessario trovare un equilibrio tra le azioni intraprese allo scopo di limitare l'esposizione della popolazione in generale ai CEM ed i miglioramenti apportati alla qualità della vita dai dispositivi che emettono campi elettromagnetici". Si tratta esattamente della principale finalità dello strumento regolamentario in esame.

PUNTO 6

Si richiamano succintamente i presupposti che - secondo le legge vigenti - sottendono alla scelta effettuata di individuare una sorta di zonizzazione del territorio in materia:

La legge quadro 36/2001 impone il rispetto tanto dei "limiti di esposizione" e dei "valori di attenzione", quanto degli "obiettivi di qualità". L'art. 3 definisce "obiettivi di qualità" "i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8". L'art.8 - a sua volta - nel fissare le competenze di regioni, province e comuni afferma senza ombra di dubbio che "i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".

Appare evidente che, seguendo tale impostazione, il legislatore ha voluto consegnare alle amministrazioni comunali una potestà regolamentaria sulla materia che può essere guidata da valutazioni di carattere urbanistico, ambientale e paesaggistico - secondo criteri autonomamente individuati, allo scopo esplicito di "assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici". Questa competenza (e null'altro che questa competenza sancita per legge) chiede di poter esercitare il Comune di Rivergaro, ritenendo per altro di svolgere in tal senso con scrupolo uno tra i compiti più importanti attribuiti ai Comuni in via esclusiva: il "governo del territorio".

In assenza di qualsiasi regolamentazione locale sul tema, i Sindaci si troverebbero diversamente nell'obbligo di dover subire qualsiasi scelta operata da gestori commerciali nel solo ed esclusivo interesse imprenditoriale del privato promotore dell'iniziativa.

L'osservazione avanzata dalla locale AUSL e ripresa testualmente dal parere della Provincia - legittima ancorché discutibile (soprattutto se sostenuta in aperto dissenso con il locale Ordine dei Medici) - si limita ad una lettura "igienico sanitaria" del problema, quale può essere quella di un organismo a tale scopo deputato.

Tale parere - come specificato in premessa - è stato tra l'altro reso nell'ambito di una verifica di assoggettabilità del Piano a VAS, ambito che precluderebbe valutazioni generali sui criteri di impostazione del Piano.

Al di là della sussistenza o meno di motivazioni scientifiche di carattere sanitario a supporto delle limitazioni contenute nella zona C predisposta dal Piano, si ritiene dunque di sottolineare che esistono (e sono ampiamente sviluppate all'interno della Relazione Tecnica accompagnatoria) argomentazioni di carattere urbanistico, ambientale e paesaggistico che supportano la zonizzazione adottata ed i relativi limiti.

Si conferma pertanto l'intera impostazione conferita al Piano, assicurando la massima attenzione al rispetto della legislazione vigente nella esclusiva volontà di tutelare ambiente, paesaggio e popolazione locale.

PUNTO 7

Si procede con l'adeguamento del regolamento alle disposizioni previste per le zone di Parco dalla LR 19/2009.

PROVINCIA DI PIACENZA: OSSERVAZIONI AL PIANO

PUNTO 1

Si procede ad una rilettura del testo, verificando ed aggiornando il quadro normativo di settore alle pochissime novità intervenute successivamente al 2007.

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

RELAZIONE TECNICA

PUNTO 2

Si procede ad eliminare i refusi relativi alla citazione di normativa lombarda (pagg. 4, 5 e 7):

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 3

Si ritiene utile inserire in normativa l'obbligo di verifica di compatibilità con il PTCP (art.10 – comma 8 ed art. 30 – comma 4) e col PAI, nonché una verifica preliminare finalizzata ad accertare i limiti e le condizioni di realizzazione dell'intervento (vd. art.11 – comma 5 ed art. 31 – commi 6, 7 ed 8 delle norme di PTCP). Si procede ad integrare il testo delle norme:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

ELABORATI CARTOGRAFICI

PUNTO 4

Le aree e gli edifici sono già stati individuati su tavola apposita ed integrati anche nell'ambito del Rapporto Preliminare propedeutico alla verifica di assoggettabilità a VAS ex art.12 D.Lgs 152/06.

Nell'elenco degli edifici e siti sottoposti a tutela – oltre agli elementi già inseriti nelle cartografie degli enti sovraordinati - sono stati tuttavia inseriti anche i Cimiteri storici di Rivergaro e Pieve, che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario salvaguardare, evitando la prossimità di strutture deturpanti il carattere storico e paesaggistico dei luoghi.

Si procede ad un'ulteriore verifica, ferma restando la potestà di governo del territorio autonomamente esercitata dagli enti locali:

SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO

PUNTO 5

Si conferma che l'individuazione di zone ed elementi in corrispondenza dei quali risulta vietato o condizionato l'insediamento di nuovi impianti per la telefonia mobile non risulta completamente aderente ai contenuti dell'art.9 – comma 1 della LR 30/00.

L'elenco riportato all'interno dell'art.9 è da intendersi infatti indicativo e certamente non esaustivo dei luoghi ad alta sensibilità, in prossimità e/o coincidenza dei quali ciascun Comune può ritenere non essere opportuno che si consenta l'insediamento di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile. Lo stesso art.4 del DM 381/98 riporta un elenco più ampio, che tuttavia può essere ulteriormente ampliato, sulla base di criteri locali di carattere urbanistico, ambientale e paesaggistico, ai sensi dell'art.8 – comma 6 della L.36/2001.

Si chiarisce che per "aree di espansione territoriale" si intendono gli ambiti di espansione residenziale previsti dallo strumento urbanistico vigente.

Si ringrazia per la segnalazione procedendo in ogni caso ad un'ulteriore ricognizione:

SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO

PUNTO 6

L'osservazione riferisce come non risulti chiaro sulla base di quali motivazioni sia stata definita la zonizzazione del territorio comunale.

Come già sopra argomentato, è stata impiegata una molteplicità di criteri: ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari, storico-architettonici, di copertura di segnale, di tutela della qualità della vita dei residenti. Gli stessi indicati alle pagine 21-25 della Relazione, e che sono stati resi funzionali al conseguimento di quello che la legge definisce "l'Obiettivo di qualità". Anche le distanze di tutela sono state individuate sulla scorta di precedenti esperienze e di simulazioni effettuate con software dedicati da personale esperto, allo scopo di mantenere la più corretta distanza tra apparati trasmettenti e riceventi. Viene recepito il suggerimento di coordinare le legende:

SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO

REGOLAMENTO

PUNTO 7

Si conferma, anche accogliendo il suggerimento di cui al punto 35, la volontà di approvare il Regolamento nella forma della Variante al PRG, prevedendo pertanto formalmente l'integrazione delle norme nel corpus delle NTA di PRG (con cui l'articolato non si trova in contrasto). Si procede alla formazione di un titolo

aggiuntivo in coda alle NTA, specificatamente dedicato alla materia, con relativa cartografia di zonizzazione, che viene così a far parte integrante degli elaborati di PRG.

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 8

Si procede ad una verifica sugli articoli del T.U. disapplicati dalle LR 31/2002 o dalla LR 23/2004, aggiornando i riferimenti nell'articolato:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 9

Si procede all'utilizzo della diversa locuzione "*siti consigliati di iniziativa pubblica*":

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 10

Si prende atto dell'evoluzione della situazione, sostituendo la dicitura utilizzata con quella suggerita "Parco Regionale Fluviale del Trebbia":

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 11

Si ritiene di accettare l'invito a rinunciare alla volontà di regolamentazione degli apparati radio e Tv, demandandola al Piano Provinciale PLERT:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 12

Si procede alla rettifica del refuso:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 13

Come già evidenziato al punto n°5, l'art.6 del Regolamento fa riferimento all'art. 9 della LR 30/00, assumendolo tuttavia come punto di partenza e riferimento esemplificativo, non come elenco chiuso e non implementabile, integrandolo con elementi assunti per carattere di affinità o per scelta specifica dell'amministrazione comunale:

SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO

PUNTO 14

Si ritiene il testo integrabile con la dicitura suggerita, senza inficiare la valenza dell'articolato:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 15

Pare di poter affermare che le porzioni di territorio destinate a nuove lottizzazioni residenziali meritino uguale tutela di quelle già oggi urbanizzate ed abitate. Si ritiene dunque opportuno confermare l'impostazione data al piano relativamente alle zone omogenee C di espansione residenziale individuate dal PRG:

SI PROPONE IL NON ACCOGLIMENTO

PUNTO 16

Si condivide l'obiettivo di semplificazione del processo:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 17

Si condivide l'integrazione con riferimenti legislativi più precisi:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 18

Si tratta del tentativo di verificare annualmente i Piani di Sviluppo dei Gestori, riconducendoli entro un procedimento organizzato. Può essere eliminato lo strumento del PAL a condizione che si espliciti la necessità di un percorso istruttorio preliminare all'accettazione dei Piani proposti dai gestori.

SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO

PUNTO 19

Si condivide la scelta della procedura unica, modificando l'art.7 – comma 6:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 20

Si ritiene il testo emendabile con la dicitura suggerita, senza inficiare la valenza dell'articolato:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 21

Si procede alla rettifica del refuso:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 22

Si procede alla rettifica del refuso:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 23

Si ritiene il testo emendabile con la dicitura suggerita, migliorandone l'efficacia e la coerenza legislativa:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 24

Si ritiene il testo emendabile con la dicitura suggerita, migliorandone l'efficacia e la coerenza legislativa:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 25

Si ritiene il testo emendabile con la dicitura suggerita, senza inficiare la valenza dell'articolato:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 26

Si ritiene il testo emendabile con la dicitura suggerita, migliorandone l'efficacia e la coerenza legislativa:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 27

La locuzione "Piano" intendeva qui indicare il PRG vigente. Pare più opportuno utilizzare, in sostituzione ad essa, la locuzione "pianificazione regionale, provinciale e comunale vigente". Si ritiene il testo emendabile con la dicitura sopraindicata, rafforzando la valenza dell'articolato:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 28

Si procede alla rettifica del refuso:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 29

Si procede alla rettifica del refuso:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 30

La volontà del Piano, una volta verificata - per tramite degli studi propedeutici preliminari - l'inidoneità di taluni impianti, è quella di porre le condizioni per l'avvio di una procedura di negoziazione con i gestori che conduca nella direzione di attività delocalizzative. A tal proposito si individuano "Siti consigliati di iniziativa pubblica" e si dichiara la disponibilità ad offrirne l'utilizzo convenzionato ed agevolato ai gestori, nel rispetto dei requisiti minimi di radiocopertura del territorio antropizzato. Le disposizioni contenute nell'art. 17 debbono intendersi in tal senso formulate. Si recepisce pertanto in parte l'osservazione, modificando il comma 1 con la dicitura "Anche in riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 10 della LR 31.10.2000 n°30, tutti gli impianti in essere... [omissis]... potranno essere oggetto di specifici Piani di Risanamento, finalizzati alla loro rilocalizzazione in corrispondenza dei siti consigliati di iniziativa pubblica individuati nella cartografia allegata al PRG, da presentarsi a cura dei gestori unitamente ad un cronoprogramma dell'intervento proposto". Al punto 17 - comma 3 dovrà essere rimosso (in coerenza con quanto assunto al punto 18) il riferimento al PAL. Viene invece confermato il vincolo a concedere per tali fattispecie la sola Manutenzione Ordinaria degli impianti:

SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO

PUNTO 31

Si procede alla rettifica del refuso:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 32

In coerenza con quanto assunto al punto 30, viene confermato il vincolo a concedere per tali fattispecie la sola Manutenzione Ordinaria degli impianti, in questo modo eliminando l'incoerenza riscontrata:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 33

Si ritiene utile confermare l'impianto dell'articolo, che richiama la norma sanzionatoria genericamente applicabile in caso di violazione a regolamenti comunali (tra cui le NTA di PRG), rimuovendo tuttavia dall'articolato riferimenti alle soglie massime di sanzionamento, che vengono demandate ad apposita e dedicata regolamentazione comunale:

SI PROPONE IL PARZIALE ACCOGLIMENTO

PUNTO 34

Come già specificato in premessa, si condivide la valutazione, procedendo a licenziare lo strumento regolamentario in oggetto - volto al governo del territorio in ambito di procedure di insediamento delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile - in veste di Variante al vigente PRG. La procedura di approvazione viene dunque adeguata come proposto:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 35

Come già specificato in premessa, si condivide la valutazione, procedendo alla formazione di un titolo aggiuntivo in coda alle NTA, specificatamente dedicato alla materia, con relativa cartografia di zonizzazione, che viene così a far parte integrante degli elaborati di PRG:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

In conseguenza dell'integrazione con le NTA di PRG vigenti, l'articolato assume nuova e diversa numerazione, costituendo il nuovo TITOLO V° delle Norme, negli articoli dal n°45 al n°68 (anziché dal n°1 al n°24).

Tutti i riferimenti sopra indicati, dovranno conseguentemente rapportarsi alla nuova ed aggiornata numerazione, fermo restando il conseguente aggiornamento delle citazioni ad articoli e commi nell'ambito della versione definitiva delle norme.

PTCP

PUNTO 36

Sistema dei crinali e della collina di PTCP. Si dà per scontata la necessità di verifica puntuale delle singole eventuali installazioni nei punti IP4/a, IP4/b ed IP5 con il quadro delle compatibilità di Piano Territoriale, ed in particolare con l'art. 6 della normativa di piano:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 37

Sistema vegetazionale. Si dà per scontata la necessità di verifica puntuale delle singole eventuali installazioni nei punti IP4/a, IP4/b ed IP5 con il quadro delle compatibilità di Piano Territoriale, ed in particolare con l'art. 8 - commi 7 e 9 della normativa di piano:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 38

Fasce fluviali. Si dà per scontata la necessità che ogni singola richiesta di insediamento da parte dei gestori venga assoggettata a verifica puntuale di compatibilità con il quadro delle prescrizioni di Piano Territoriale, ed in particolare con gli artt.10, 11, 12, 13 e 14 della normativa di piano:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 39

Zone di interesse paesaggistico-ambientale. Si dà per scontata la necessità che ogni singola richiesta di insediamento da parte dei gestori venga assoggettata a verifica puntuale di compatibilità con il quadro delle prescrizioni di Piano Territoriale, ed in particolare con l'art. 15 della normativa di piano:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 40

Linea di crinale. Si dà per scontata la necessità che ogni singola richiesta di insediamento da parte dei gestori venga assoggettata a verifica puntuale di compatibilità con il quadro delle prescrizioni di Piano Territoriale, ed in particolare con l'art. 15 della normativa di piano:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 41

Zone di interesse archeologico. Si dà per scontata la necessità che ogni singola richiesta di insediamento da parte dei gestori venga assoggettata a verifica puntuale di compatibilità con il quadro delle prescrizioni di Piano Territoriale, ed in particolare con l'art. 22 della normativa di piano:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 42

Elementi della centuriazione. Si dà per scontata la necessità che ogni singola richiesta di insediamento da parte dei gestori venga assoggettata a verifica puntuale di compatibilità con il quadro delle prescrizioni di Piano Territoriale, ed in particolare con l'art. 23 della normativa di piano:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 43

Zone interessate da bonifiche storiche. Si dà per scontata la necessità che ogni singola richiesta di insediamento da parte dei gestori venga assoggettata a verifica puntuale di compatibilità con il quadro delle prescrizioni di Piano Territoriale, ed in particolare con l'art. 26 della normativa di piano:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 44

Viabilità storica riconosciuta. Si dà per scontata la necessità di verifica puntuale delle singole eventuali installazioni nel punto IP4/a con il quadro delle compatibilità di Piano Territoriale, ed in particolare con l'art. 27 della normativa di piano:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 45

Zone di tutela dei corpi idrici. Si dà per scontata la necessità di verifica puntuale delle singole eventuali installazioni nei punti IP1, IP2, IP3, IP4/a ed IP4/b con il quadro delle compatibilità di Piano Territoriale, ed in particolare con l'art. 36 bis della normativa di piano:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 46

Si sono già escluse installazioni in corrispondenza dei siti SIC-ZPS all'interno del Documento Preliminare. In ogni caso si dà per scontata la necessità che ogni singola richiesta di insediamento da parte dei gestori venga assoggettata a verifica puntuale di compatibilità con il quadro delle prescrizioni di Piano Territoriale: **SI**

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 47

Progetto di tutela, recupero e valorizzazione della sponda destra del fiume Trebbia. Si dà per scontata la necessità che ogni singola richiesta di insediamento da parte dei gestori, nonché le singole eventuali installazioni nei punti IP3, IP4/a ed IP4/b debbano essere assoggettate a verifica puntuale con il quadro delle compatibilità di Piano Territoriale e col progetto all'uopo approvato dalla Provincia:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PUNTO 48

D.Lgs 42/2004. Si è già garantito il rispetto delle procedure all'interno del Documento Preliminare ed all'art.5 del regolamento. Si ribadisce qui la necessità di verifica puntuale delle eventuali installazioni nei punti IP1, IP3, IP4/a, IP4/b ed IP5 con le disposizioni vigenti *ope legis*, ed in particolare con la necessità di acquisizione dei pareri sovraordinati preliminarmente al rilascio di ogni titolo edificatorio:

SI PROPONE L'ACCOGLIMENTO

PRESO ATTO del parere favorevolmente espresso dalla Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nella seduta del 02/03/2012, di cui al verbale n. 3251, sulle proposte di controdeduzione sopra elencate;

PRESO ATTO del parere favorevolmente espresso dalla Commissione Comunale LL.PP. ed Assetto del Territorio nella seduta del 31/03/2012;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Urbanistica Ambiente;

SENTITO il parere favorevolmente espresso da parte del Segretario Generale Convenzionato sulla conformità del presente atto alle Leggi ed agli strumenti normativi comunali;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

ESPERITA la votazione palese, con il seguente esito:

- Presenti	N. 15
- Astenuti	N. //
- Votanti	N. 15
- Voti favorevoli	N. 15
- Voti contrari	N. //

proclamato dal Sindaco;

DELIBERA

DI CONTRODEDURRE motivatamente alle osservazioni pervenute da soggetti privati ed istituzionali accogliendo, accogliendo parzialmente e rigettando le stesse come in premessa riportato, facendo proprie le considerazioni degli estensori del regolamento sulle motivazioni che hanno portato a tale scelta;

DI APPROVARE in via definitiva – per le stesse motivazioni – il **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL GOVERNO DELLE PROCEDURE DI INSEDIAMENTO DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. DEL COMUNE DI RIVERGARO**, composto dai sottoelencati elaborati, modificati a seguito delle scelte effettuate in questa sede:

ELABORATI REGOLAMENTARI AGGIORNATI ALLE CONTRODEDUZIONI

- Relazione Tecnica Descrittiva (denominata "Relazione Tecnica" in sede di adozione)
- Norme Tecniche Attuative (denominate "Regolamento" in sede di adozione) che andranno ad integrarsi con le N.T.A. del P.R.G. vigente proseguendone la numerazione dell'articolato
- Tavola N. 1 : Zonizzazione del territorio comunale – NORD 1/ 5.000
- Tavola N. 2 : Zonizzazione del territorio comunale – CENTRO 1/ 5.000
- Tavola N. 3 : Zonizzazione del territorio comunale – SUD 1/ 5.000

ELABORATI DI ANALISI INVARIATI

- Tavola N. 1 : Catasto impianti esistenti 1/10.000
- Tavola N. 2 : Rappresentazione delle nuove aree di ricerca 1/10.000
- Tavola N. 3 : Individuazione aree sensibili esistenti (D.M. 381/98 e L.R. 30/00) 1/10.000
- Tavola N. 4 : Immobili assoggettati a tutela paesistico architettonica 1/10.000
- Tavola N. 5 : Criteri di definizione delle diverse zone territoriali 1/10.000
- Tavola N. 6 : Sintesi della proposta di zonizzazione 1/10.000
- Tavola N. 7 : Proposte di localizzazione siti di iniziativa pubblica 1/10.000
- Tavola N. 8/a : Simulazione radiocopertura gestori (sito IP4a) 1/40.000
- Tavola N. 8/b : Simulazione radiocopertura gestori (sito IP4b) 1/40.000
- Tavola N. 9/a : Simulazione c.e.m. dei siti consigliati 1/10.000
- Tavola N. 9/b : Simulazione c.e.m. dei siti consigliati 1/10.000
- Tavola N. 9/A : Simulazione c.e.m. dei siti consigliati 1/ 5.000
- Tavola N. 9/Ba : Simulazione c.e.m. dei siti consigliati 1/ 5.000
- Tavola N. 9/Bb : Simulazione c.e.m. dei siti consigliati 1/ 5.000
- Tavola N. 10 : Zonizzazione del territorio comunale 1/10.000
- Valutazioni sulla copertura radio e valutazioni di impatto ambientale elettromagnetico (sintesi)

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola;

PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:

- Presenti	N. 15
- Astenuti	N. //
- Votanti	N. 15
- Voti favorevoli	N. 15
- Voti contrari	N. //

proclamato dal Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**.

.../....

COMUNE DI RIVERGARO

DELIBERAZIONE di C.C.

N. 3. DEL 4/4/2012

OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE PER IL GOVERNO DELLE PROCEDURE DI INSEDIAMENTO DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA IN VARIANTE AL P.R.G. - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Rivergaro, 15/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA - AMBIENTE
(Pagani geom. Denis)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Rivergaro,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dr. Achille Menzani)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA**
ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott. Achille Menzani)


Rivergaro,

Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
(Pietro Martini)



IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)




Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul Sito del Comune di Rivergaro all'indirizzo: www.comune.rivergaro.pc.it nella Sezione "Albo Pretorio on Line" per quindici giorni consecutivi.

Rivergaro, li **16 APR. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on Line.

Rivergaro, li

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO
(Dott. Adriano Ferdenzi)
